

I774 - TARIFFARIO MINIMO PER GLI AMMINISTRATORI PROFESSIONISTI DI CONDOMINIO-LEGGE 4/2013

Provvedimento n. 25171

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 5 novembre 2014;

SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998 n. 217;

VISTA la comunicazione della Confiac - Confederazione italiana delle associazioni condominiali, pervenuta in data 2 dicembre 2013;

VISTA la propria delibera del 12 marzo 2014, con la quale è stato avviato un procedimento istruttorio, ai sensi dell'articolo 14 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, nei confronti della Confiac - Confederazione italiana delle associazioni condominiali, per accertare l'esistenza di una violazione dell'articolo 2 della legge n. 287/1990 o dell'articolo 101 TFUE;

VISTA la comunicazione delle risultanze istruttorie, trasmessa alla Parte in data 16 luglio 2014;

VISTI gli atti del procedimento e la documentazione acquisita nel corso dell'istruttoria;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LA PARTE DEL PROCEDIMENTO

1. La Confiac - Confederazione italiana delle associazioni condominiali (di seguito Confiac o Confederazione) è una confederazione nazionale, con sede in Roma in via Benedetto Croce n.19, che rappresenta – secondo quanto dalla stessa dichiarato – il 75% delle associazioni di categoria degli amministratori professionali di condominio. Tale confederazione è stata costituita con l'obiettivo di *“far emergere la figura di amministratore condominiale professionista attraverso processi di regolamentazione e standardizzazione delle competenze”*.

Il valore delle quote associative versate a Confiac, come risultante dall'ultimo bilancio disponibile relativo all'anno 2013, è pari a 2.894,50 euro.

2. In particolare, risultano allo stato aderenti alla Confiac le seguenti associazioni di categoria: ANAP-Amministratori Professionisti (un'associazione di amministratori professionali di condominio operante nella provincia di Roma); ACAP (un'associazione nazionale che riunisce proprietari ed amministratori di immobili); CESCONE (un centro studi operante a livello nazionale che si occupa prevalentemente di formazione giuridica in materia condominiale); FNAI (una federazione nazionale di amministratori di condominio); USPI (un'unione sindacale di proprietari di immobili).

II LE RISULTANZE ISTRUTTORIE

1) L'intesa comunicata

3. In data 2 dicembre 2013 è pervenuta all'Autorità una comunicazione da parte della Confiac avente ad oggetto una *“richiesta di autorizzazione del tariffario minimo per amministratori professionisti di condominio”*, e recante in allegato il tariffario proposto (di seguito anche Tariffario) e il Codice etico e deontologico (di seguito anche Codice) della Confederazione.

4. Secondo la Confiac, le modifiche normative che hanno di recente interessato le professioni non organizzate in ordini e collegi¹ avrebbero fatto emergere la necessità di innalzare la qualità dei servizi resi dagli amministratori professionali di condominio, al fine di informare e tutelare al meglio il consumatore/utente. Ciò anche in considerazione di talune specificità caratterizzanti il mercato immobiliare italiano, connotato -sempre secondo la Confiac- dal maggior numero in Europa di condomini gestiti da amministratori professionisti e da un'elevata percentuale di proprietari di immobili rispetto alla media europea.

1.1) Il Tariffario

5. Alla luce di tali argomentazioni, con la comunicazione in parola la Confederazione ha richiesto all'Autorità *“di autorizzare il tariffario minimo, mettendo al servizio del cittadino uno strumento per la tutela ed informazione circa l'importanza che oggi riveste la scelta di un amministratore qualificato”*, al fine di *“puntare su competenza e valorizzazione delle professionalità delle singole associazioni”*.

Con riferimento al Tariffario, la Confiac asserisce quindi che *“si tratta di un'intesa fondamentale perché interviene rafforzando la tutela delle organizzazioni serie e la collaborazione su un intero settore di lavoro che conta moltissimi professionisti che investono nello sviluppo delle competenze”*.

6. Nello specifico, il Tariffario si compone di due tabelle, recanti rispettivamente in epigrafe la dicitura *“Tariffario in vigore dal 01/01/2013 per la determinazione del compenso ordinario”* e *“Tariffario in vigore dal 01/01/2013 - compenso attività straordinaria”*. In ciascuna di tali tabelle vengono dettagliatamente elencate le attività ricomprese, rispettivamente, nel compenso ordinario e straordinario di un amministratore di condominio, e in corrispondenza a ciascuna di esse vengono individuati gli specifici importi tariffari variabili in funzione della dimensione dei complessi condominiali gestiti.

A titolo esemplificativo, in relazione all'attività straordinaria vengono indicate, tra le altre e unitamente ai corrispondenti compensi minimi, le seguenti voci: *“convocazione e gestione di Assemblea straordinaria su richiesta dei condomini”*; *“riunione informale di condominio”*; *“gestione di lavori straordinari”*; *“assistenza legale”*; *“produzione di estratti conto su richiesta o dichiarazioni di regolarità pagamenti”*.

1.2) Il Codice etico e deontologico

7. Il Codice trova applicazione nei confronti di *“tutti i soci delle associazioni confederate, allo scopo di uniformare il comportamento degli Amministratori associati alle singole associazioni confederate per fare sì che si applichi uno standard uniforme nell'esercizio della professione”*.

8. Al riguardo, rilevano in particolare le disposizioni contenute nell'articolo 1 del Codice, secondo cui *“il rispetto delle norme deontologiche è obbligatorio per tutte le Associazioni confederate e rispettivi associati”*², e nel successivo articolo 2, che statuisce come gli organi disciplinari della Confiac abbiano la *“potestà di determinare le sanzioni adeguate e proporzionate alla violazione delle norme deontologiche”*.

¹ In particolare, nella comunicazione della Confiac vengono richiamate la legge 14 gennaio 2013, n. 4, recante *“Disposizioni in materia di professioni non organizzate”* e il d.lgs. 16 gennaio 2013, n. 13, concernente la *“Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92”*.

² Tale disposizione si rinviene anche nelle norme di chiusura di cui all'articolo 20 del Codice (a mente del quale *“la conoscenza e il rispetto delle norme rappresentano un obbligo per tutti gli associati delle Associazioni confederate”*).

Il prefigurato sistema sanzionatorio, peraltro attivabile *“in caso di violazione anche ad uno solo degli articoli che formano il presente Codice deontologico”*, viene meglio delineato nel successivo articolo 21 (dove sono individuate le differenti tipologie di sanzioni graduate per gravità³).

9. Il Codice contiene altresì un espresso richiamo al Tariffario. In particolare, nella sezione E) lettera l) dei *“Principi generali”*, denominata *“Profilo dell'amministratore”*, viene individuato, tra i requisiti caratterizzanti tale figura professionale, il principio di *“determinare in maniera univoca il giusto compenso [che] dovrà essere definito all'inizio del mandato, preventivamente approvato dal mandante e redatto tenendo conto del tariffario ufficiale Confiac che viene allegato al presente codice”*.

10. Infine, nella sezione del Codice rubricata *“Rapporti con i colleghi”*, vengono regolamentate anche le relazioni tra amministratori concorrenti prevedendosi, in particolare, che *“l'Associato al quale viene richiesta un'offerta per il compenso professionale per amministrare stabili od immobili già amministrati da un collega di cui conosce l'appartenenza ad un'associazione aderente a Confiac, deve informare il collega in carica della sua intenzione o meno di candidarsi”* (articolo 15.1).

2) *Le condotte della Parte successive all'avvio del procedimento*

11. Dalle verifiche effettuate, Tariffario e Codice risultavano, alla data di avvio del procedimento (12 marzo 2014), pubblicamente disponibili -nelle versioni trasmesse all'Autorità con la comunicazione del 2 dicembre 2013- nel sito *internet* della Confiac alla pagina denominata *“Codice Etico e Deontologico”*. In particolare, il Tariffario era liberamente consultabile attraverso il *link* denominato *“Tariffario ufficiale (non vincolante)”*.

12. A seguito della notifica del provvedimento di avvio, la Confiac ha, sin da subito, mostrato di aver compreso le problematiche concorrenziali contestate e ha manifestato piena disponibilità alla risoluzione delle stesse.

13. In particolare, con *mail* ricevuta il 7 aprile 2014, la Confiac ha innanzitutto *“preso atto delle problematiche concorrenziali emerse a seguito degli approfondimenti a tal fine condotti con la Direzione Agcm competente”*.

In relazione ai due documenti oggetto di contestazione (Tariffario e Codice), la Confiac ha da un lato specificato che il Tariffario, elaborato nel settembre 2013, *“non ha mai trovato ad oggi applicazione concreta”* e, dall'altro, ha dichiarato l'intenzione di espungere le disposizioni anticoncorrenziali del Codice (i soprarichiamati articolo 15.1 e sezione E, lettera l), affermando altresì *“che si asterrà in futuro dall'adottare e/o dal porre in essere quanto illustrato nell'istanza stessa [di autorizzazione del Tariffario e del Codice]”*.

Di conseguenza, con la medesima *mail* la Confiac dichiarava di *“ritirare l'istanza presentata il 2/12/13, ossia la richiesta di autorizzazione di un tariffario minimo”*, chiedendo al contempo un'audizione con gli Uffici per una più compiuta illustrazione delle predette dichiarazioni.

14. L'audizione richiesta dalla Confiac si è tenuta in data 14 aprile 2014. In tale occasione la Confederazione, prendendo atto e nuovamente condividendo le preoccupazioni concorrenziali oggetto di istruttoria, nell'ottica di fornire piena collaborazione al fine di una loro risoluzione, ha rappresentato che:

- la delibera ufficiale Confiac di approvazione del Tariffario è stata adottata nel settembre 2013; di conseguenza, la dizione *“in vigore dal 01/01/2013”* -presente come detto nell'intestazione del Tariffario- deve intendersi come un mero richiamo all'anno solare di riferimento e non già ad una effettiva vigenza dal 1° gennaio 2013;
- il Tariffario non è mai stato pubblicato nei siti *internet* delle associazioni di professionisti costituenti la Confiac;

³ Si tratta nello specifico di: richiamo, censura, sospensione temporanea ed espulsione dall'Associazione di appartenenza.

- la diffusione del Tariffario nel solo sito *web* della Confiac si è protratta per un lasso di tempo estremamente limitato.

15. Sempre nell'ambito dell'audizione con gli Uffici, la Confiac ha inoltre ribadito la propria intenzione di:

- emendare l'originaria versione del Codice etico, espungendone le previsioni giudicate anticoncorrenziali (articolo 15.1 e sezione E, lettera I);
- diffondere via *web* una comunicazione per dare conto della rinuncia all'iniziale progetto di implementazione di un tariffario minimo, tesa a stigmatizzare l'utilizzo nel mercato di qualunque tariffario o altro parametro di riferimento per la determinazione dei corrispettivi professionali degli amministratori di condominio.

16. Dando seguito a quanto dichiarato via *mail* e in sede di audizione, in data 9 maggio 2014 Confiac ha fatto pervenire la pertinente documentazione di supporto.

Nello specifico, è stata innanzitutto fornita copia della delibera assembleare di approvazione del Tariffario, che reca la data del 17 settembre 2013. Al riguardo, la Confiac ha ribadito che *“detto documento non è mai entrato in vigore tra gli associati né è stato mai diffuso sui siti degli stessi, né mai reso vigente né direttamente né indirettamente”*.

17. Con riferimento all'esatta ricostruzione del lasso temporale di presenza del Tariffario nel solo sito della Confederazione, la Confiac ha dichiarato che tale pubblicazione *“è stata effettuata solamente il 2 gennaio 2014 ed eliminata il 28 marzo 2014”*.

Quanto al Codice etico, la Confiac ha fornito la nuova versione dello stesso, che risulta effettivamente emendata nel senso della eliminazione delle previsioni giudicate critiche dal punto di vista concorrenziale (articolo 15.1 e sezione E, lettera I).

18. La Confiac ha infine dato prova di aver pubblicato sul proprio sito *internet* un comunicato stampa, datato 15 aprile 2014, che così recita: *“con riferimento al procedimento istruttorio I-774 avviato in data 12 marzo 2014 ad opera dell'Agcm, Confiac rende noto quanto segue: (a) Confiac ha rinunciato all'iniziale progetto di implementazione di un tariffario minimo per la categoria degli amministratori di condominio; (b) in relazione alla fornitura dei servizi professionali di amministratore di condominio, non esiste alcun tariffario né alcun parametro economico di riferimento; (c) gli associati non devono tenere conto delle indicazioni di prezzo comunque denominate che siano apparse sul sito internet della Confiac; (d) è opportuno che ogni libero professionista amministratore di condominio eviti (nei propri siti e/o in qualunque altra forma di comunicazione commerciale) qualsivoglia riferimento al <<Tariffario>> e ai suoi contenuti comunque denominati”*.

19. Si fa presente che il predetto comunicato risulta tuttora presente nel sito *web* della Confiac, e per di più in posizione di piena visibilità (costituendo difatti la prima notizia nella *home page* del sito).

III VALUTAZIONI

1) Il mercato rilevante

20. Si rileva preliminarmente che, come chiarito dalla giurisprudenza nazionale, negli accertamenti relativi alle intese la definizione del mercato rilevante è essenzialmente funzionale *“alla delimitazione dell'ambito nel quale l'intesa può restringere o falsare il meccanismo concorrenziale”*⁴ e *“alla decifrazione del suo grado di offensività”*⁵.

⁴ Cfr. Consiglio di Stato, VI, sent. nn. 1189/2001, 1191/2001 e 5864/2009.

⁵ Cfr. Tar Lazio, sent. n. 1790/2003, Pellegrini/Consp.

21. Nel caso di specie, l'intesa ha ad oggetto la definizione di un tariffario minimo adottato da una confederazione, operante a livello nazionale, che riunisce il 75% delle associazioni italiane di categoria cui aderiscono i professionisti amministratori di condominio.

22. L'ambito merceologico interessato dall'intesa in esame può dunque identificarsi con la prestazione, su base professionale, di servizi inerenti l'amministrazione di immobili condominiali. Per sua natura, il mercato dei servizi di amministrazione di condominio ha un'ampiezza geografica tendenzialmente limitata ad un ambito locale.

Nel caso di specie, l'intesa concerne l'insieme di tali ambiti all'interno del territorio italiano, data l'estensione del perimetro associativo riconducibile alla Confiac, confederazione a rappresentatività nazionale.

2) *La qualificazione della fattispecie*

23. Giova premettere come il procedimento istruttorio in oggetto sia stato avviato a seguito di una richiesta di autorizzazione da parte della Confiac che, seppure priva di specifici richiami normativi, appariva qualificabile nei termini di una comunicazione volontaria di un'intesa ex articolo 13 della legge n. 287/1990.

24. Con specifico riferimento alla base giuridica su cui fondare il procedimento in oggetto, si ritiene che la condotta anticoncorrenziale descritta rilevi esclusivamente ai sensi della normativa nazionale e, quindi, dell'articolo 2 della legge n. 287/1990, atteso che, nel caso di specie, la particolare natura del servizio prestato, connotato da una domanda e un'offerta tendenzialmente limitate ad un contesto locale, induce a ritenere che l'intesa in esame abbia un'incidenza pressoché nulla sugli scambi transfrontalieri⁶.

25. Inoltre, conformemente alla consolidata giurisprudenza comunitaria e nazionale, la nozione di impresa rilevante ai fini dell'applicazione della normativa di tutela della concorrenza abbraccia qualsiasi entità che eserciti un'attività economica, a prescindere dal suo *status* giuridico o dalle relative modalità di organizzazione e di finanziamento. Gli amministratori di condominio erogano stabilmente, a titolo oneroso e in forma indipendente, i propri servizi e dunque svolgono un'attività economica ai sensi della disciplina *antitrust*.

26. Conseguentemente, la Confiac, qualificandosi come una confederazione di associazioni di amministratori di condominio, si configura anch'essa quale associazione di imprese.

Gli atti adottati dalla stessa Confederazione costituiscono pertanto deliberazioni di associazioni di imprese qualificabile dunque, come un'intesa ai fini dell'applicazione dell'articolo 2 della legge n. 287/1990.

3) *Restrittività dell'intesa*

27. Ciò premesso, la fattispecie in esame consiste nell'adozione, da parte della Confiac, di un tariffario volto a predeterminare le remunerazioni minime spettanti agli amministratori di condominio aderenti alle associazioni riunite nella Confederazione.

Il Tariffario appare particolarmente analitico, articolando in maniera puntuale le tipologie e le quantità di prestazioni da fornire, suddivise a seconda della natura ordinaria o straordinaria delle stesse, a cui applicare i corrispondenti compensi minimi prefissati.

⁶ In termini analoghi si è espressa la Commissione UE, nella citata Comunicazione 2004/C 101/07, punto 30, secondo cui "la natura dei prodotti a cui si applicano le pratiche fornisce un'ulteriore indicazione della possibilità che il commercio tra Stati membri sia pregiudicato. Quando per loro natura i prodotti sono venduti facilmente a livello transfrontaliero o sono importanti per le imprese che vogliono avviare o ampliare le loro attività sui mercati di altri Stati membri, è più facile stabilire l'applicabilità della legislazione comunitaria rispetto ai casi in cui, per loro natura, i prodotti offerti da fornitori di altri Stati membri hanno una domanda limitata e sono di interesse limitato dal punto di vista dello stabilimento transfrontaliero o dell'espansione dell'attività economica svolta a partire da tale luogo di stabilimento". Si vedano anche, al riguardo, cause riunite C-215/96 e 216/96, Carlo Bagnasco e a./Banca Popolare di Novara soc. coop. a r.l. (BNP).

28. L'intesa contestata ha ad oggetto la fissazione di prezzi (minimi) posto in essere, in violazione dell'articolo 2 della legge n. 287/1990, mediante l'adozione di una decisione associativa. La valutazione in merito alla sua illiceità deve, pertanto, tener conto del fatto che siffatti accordi sono, per loro stessa natura, generalmente idonei a limitare o falsare, in misura apprezzabile, il corretto svolgimento del processo concorrenziale nei mercati interessati.

29. In proposito, giova inoltre considerare come la valutazione di illiceità di simili deliberazioni associative prescinde dal carattere vincolante o meno delle indicazioni ivi contenute, atteso che queste ultime sono comunque suscettibili di svolgere una funzione di orientamento del comportamento degli operatori e di determinare, conseguentemente, un'artificiale omogeneizzazione delle condizioni di mercato.

30. Inoltre, l'articolo 15.1 del Codice etico e deontologico reca un'ulteriore disposizione, idonea a comprimere la dinamica concorrenziale nel contesto economico di riferimento, da ricondursi nell'alveo della medesima intesa oggetto di contestazione.

La richiamata previsione impone infatti, agli amministratori di condominio, un obbligo di informazione preventiva, in merito all'intenzione di accettare o meno una proposta di incarico professionale ricevuta, nei confronti dei colleghi associati che abbiano in quel momento in amministrazione l'immobile interessato. La disposizione in questione appare quindi idonea a configurare, nell'ambito dell'intesa accertata, un profilo di scambio di informazioni sensibili che potrebbe determinare o comunque agevolare il raggiungimento di equilibri collusivi, riducendo significativamente gli ambiti di incertezza circa il comportamento dei concorrenti nel mercato e alterando altresì gli incentivi a competere.

31. Tutto ciò premesso, deve tuttavia valutarsi positivamente la condotta complessivamente tenuta dalla Confiac, che non solo ha spontaneamente comunicato la descritta intesa, ma si è anche fattivamente adoperata al fine di limitarne in misura considerevole i potenziali effetti distorsivi sulla concorrenza.

32. In particolare, preme in primo luogo considerare come l'istruttoria sia scaturita da una comunicazione volontaria da parte della Confiac. Tale comunicazione, secondo quanto ricostruito in sede istruttoria, ha preceduto la diffusione della documentazione interessata (Tariffario e Codice); conseguentemente, deve escludersi la natura segreta dell'intesa contestata.

33. Inoltre, da quanto rappresentato in più occasioni dalla Confiac ed effettivamente comprovato dalla documentazione dalla stessa successivamente prodotta, risultano allo stato rimossi tutti i profili anticoncorrenziali che avevano condotto all'avvio del procedimento istruttorio. In particolare, infatti:

- il progetto di implementazione del Tariffario è stato definitivamente abbandonato;
- l'originario articolo 15.1 del Codice etico è stato eliminato;
- la lettera l) della sezione "*Profilo dell'amministratore*" del Codice etico è stata correttamente emendata.

34. In aggiunta, il Tariffario non è mai stato diffuso attraverso i siti *internet* delle associazioni di professionisti aderenti alla Confiac, ed è stato comunque prontamente rimosso dal sito *web* di quest'ultima non appena assunta la piena consapevolezza della restrittività concorrenziale dell'iniziativa.

35. Dal complesso di circostanze sin qui riferito, risulta dunque che l'intesa ha avuto un'attuazione estremamente circoscritta e limitata anche temporalmente.

In dettaglio, infatti, e per quanto specificamente attiene alla durata dell'intesa, il Tariffario e il Codice (nella versione originaria) sono stati deliberati il 17 settembre 2013 e pubblicamente disconosciuti il 15 aprile 2014, per un arco temporale complessivo pari dunque a sette mesi circa.

Inoltre, i predetti documenti sono stati diffusi -sul solo sito *web* della Confederazione- per un periodo inferiore ai tre mesi (dal 2 gennaio al 28 marzo 2014).

36. A fronte degli effetti verosimilmente limitati che potrebbero essersi prodotti nel breve periodo di pubblicazione del Tariffario sul *web*, è inoltre opportuno valutare il diverso e contrario impatto ragionevolmente riconducibile alla diffusione del menzionato comunicato stampa della Confiac (*“Confiac ha rinunciato al progetto di un tariffario minimo [...] gli associati non devono tenere conto delle indicazioni di prezzo comunque denominate che siano apparse sul sito internet della Confiac [...] ogni libero professionista eviti qualsivoglia riferimento al <<Tariffario>> e ai suoi contenuti comunque denominati”*), peraltro avvenuta utilizzando identiche modalità di diffusione (il sito *internet* Confiac).

In proposito si segnala, in particolare, come taluni passaggi del comunicato, unitamente alla sua continuativa presenza in posizione di massima evidenza nel sito Confiac, possano risultare idonei a ripristinare una corretta informazione tra gli associati circa la piena autonomia e l'assoluta libertà dei medesimi riguardo alla determinazione dei corrispettivi richiesti per la fornitura delle loro prestazioni professionali (cfr. ad esempio *“in relazione alla fornitura dei servizi professionali di amministratore di condominio, non esiste alcun tariffario né alcun parametro economico di riferimento”*).

RITENUTO, pertanto, che l'iniziativa adottata dalla Confiac – Confederazione italiana delle associazioni condominiali - rappresenti un'intesa restrittiva della concorrenza contraria all'articolo 2 della legge n. 287/1990;

RITENUTO, inoltre, alla luce delle suesposte considerazioni, di non procedere nel caso di specie all'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie, tenuto in particolare conto che l'intesa è stata volontariamente comunicata e ha avuto un'attuazione estremamente circoscritta, anche in considerazione del comportamento fattivamente collaborativo assunto dalla Confiac – Confederazione italiana delle associazioni condominiali;

DELIBERA

a) che la Confiac – Confederazione italiana delle associazioni condominiali ha posto in essere un'intesa restrittiva della concorrenza, ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 287/1990, consistente nell'adozione e diffusione di un tariffario e di un Codice etico e deontologico volti a predeterminare le remunerazioni minime spettanti agli amministratori di condominio aderenti alle associazioni costituenti la Confederazione, imponendo anche obblighi di informazione preventiva ai professionisti stessi;

b) che la Confiac – Confederazione italiana delle associazioni condominiali si astenga in futuro dall'assumere comportamenti analoghi a quelli oggetto della infrazione accertata.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lettera *b*), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all'articolo 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 8 del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE

Roberto Chieppa

IL PRESIDENTE

Giovanni Pitruzzella
